

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 028/CFA

(2019/2020)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 085/CFA- RIUNIONE DEL 28 MARZO 2019

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Andrea Barengi, Dott. Luigi Caso – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di segreteria.

1. RICORSO DEL SIG. SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 23.II.2016 AL 2.5.2017 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 1;
- AMMENDA DI € 5.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

2. RICORSO DEL SIG. CRUCIANELLI CARLO (ALL'EPOCA DEI FATTI TITOLARE DEL 95% DELLE QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL, NONCHÉ SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA STESSA DAL 30.6.2017 SINO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 1;
- AMMENDA DI € 5.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

3. RICORSO DELLA SIG.RA TARDELLA MARIA FRANCESCA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 23.3.2016 AL 23.II.2016 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2;
- AMMENDA DI € 5.000,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

4. RICORSO DEL SIG. FIORETTI ROBERTO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 19.4.2016 AL 23.II.2016 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2;
- AMMENDA DI € 10.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018, con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto, fra gli altri:

1. al Sig. Simone Baldassarre Sivieri (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato dal 23.11.2016 al 2.5.2017 della SS Maceratese srl) le sanzioni dell'inibizione per anni 1 e dell'ammenda di €5.000,00, per violazione degli artt.1-bis comma 5 C.G.S., 19 Statuto F.I.G.C. e 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.;

2. al Sig. Carlo Crucianelli (all'epoca dei fatti titolare del 95% delle quote sociali della società SS Maceratese srl, nonché socio di riferimento della stessa dal 30.6.2017 sino alla dichiarazione di fallimento) le sanzioni dell'inibizione per anni 1 e dell'ammenda di €5.000,00, per violazione degli artt.1-bis comma 5 C.G.S., 19 Statuto F.I.G.C. e 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.;

3. alla Sig.ra Maria Francesca Tardella (all'epoca dei fatti Presidente del consiglio di amministrazione dal 23.3.2016 al 23.11.2016 della Società SS Maceratese srl) le sanzioni dell'inibizione per anni 2 e dell'ammenda di €5.000,00, per violazione degli artt.1-bis comma 5 C.G.S., 19 Statuto F.I.G.C. e 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.;

4. al Sig. Roberto Fioretti (all'epoca dei fatti Amministratore delegato dal 19.4.2016 al 23.11.2016 della Società SS Maceratese srl) le sanzioni dell'inibizione per anni 2 e dell'ammenda di €10.000,00, per violazione degli artt.1-bis comma 5 C.G.S., 19 Statuto F.I.G.C. e 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.

In sintesi, l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado ha reputato provati gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione da parte degli incolpati: (i) quanto al Sig. Sivieri, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha poi determinato il fallimento della stessa e mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati; (ii) quanto al Sig. Crucianelli, per aver contribuito con il proprio comportamento al fallimento della società ed alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati nonché per non avere provveduto nella sua qualità di socio di riferimento della SS Maceratese S.r.l. alla ricapitalizzazione della società; (iii) quanto alla Sig.ra Tardella e al Sig. Fioretti, per aver contribuito con il loro comportamento alla cattiva gestione della società ed al dissesto economico-patrimoniale che ne hanno causato il successivo fallimento; infliggendo agli stessi le sanzioni predette.

Il Tribunale Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, in particolare, sulla scorta dei seguenti documenti:

a) bilancio di esercizio redatta al 30.6.2016: dal quale emergeva l'esistenza di debiti per il montante di €1.785.387,00 a fronte di crediti per €710.743,00, con una perdita di esercizio di €205.511,00, ampiamente superiore al capitale sociale di €100.000;

b) bilancio di verifica redatta al 31.12.2016: il quale evidenziava una crescente perdita di esercizio di €372.582,00, confermando l'esistenza di una gestione societaria non in linea con una politica di riduzione dei costi, nonché la circostanza che erano stati impegnati solo per oneri contrattuali con i calciatori tesserati €624.820,00 pari al 63,60% del totale dei ricavi ammontanti a circa €892.297,00.

Dunque, alla luce di quanto emerso dalla suddetta documentazione, della ritenuta inesistenza di qualsivoglia apporto di nuovi capitali e della mancata adozione di *“iniziative suscettibili di ricondurre la società sulla strada della sana gestione”* (*“essendosi il tutto limitato ad un vorticoso cambio di presidenti ed amministratori, evidentemente finalizzata allo scarico di responsabilità, peraltro confermato con l'esistenza di atti di reciproche denunce e contro denunce, che certamente non escludono la diffusa mala gestio, ma anzi contribuiscono a ribadire l'esistenza”*), il Tribunale Federale ha accolto il deferimento, confermando le sanzioni richieste dalla Procura Federale, ritenendole proporzionate all'entità dei fatti e graduate in relazione alla carica ed alla rilevanza degli stessi in capo a ciascuno dei deferiti.

Avverso il provvedimento sanzionatorio hanno proposto separati e tempestivi reclami i soggetti sopra citati, per ottenere la riforma dello stesso e l'annullamento delle sanzioni loro inflitte.

Preliminarmente riuniti tutti i proposti ricorsi per evidente connessione oggettiva, reputa questa Corte Federale d'Appello che vada rigettato quello di Sivieri, mentre meritino solo parziale accoglimento quelli di Crucianelli, Tardella e Fioretti, prevalentemente al fine della rideterminazione di talune delle sanzioni inflitte.

Quanto alla posizione del Sig. Sivieri, contrariamente alle labiali prospettazioni del reclamante, il Tribunale Federale ha correttamente ritenuto provata la sua co-responsabilità nella causazione del dissesto finanziario che ha successivamente condotto la SS Maceratese srl al fallimento.

L'organo di Giustizia Sportiva di primo grado (secondo la ricostruzione sopra sintetizzata) ha infatti esattamente rilevato che: a) il bilancio di esercizio al 30.6.2016 registrava un significativo squilibrio tra attività e passività; b) il bilancio di verifica al 31.12.2016 (data alla quale Sivieri era già in carica) evidenziava addirittura un ulteriore peggioramento della situazione economico-patrimoniale, con una crescente perdita di esercizio di €372.582,00, nonché l'impegno di somme solo per oneri contrattuali con i calciatori tesserati di €624.820,00, pari al 63,20% del totale dei ricavi ammontanti ad €892.297,00; c) a fronte dell'evidente aggravarsi del dissesto economico-finanziario il Sig. Sivieri non ha adottato, durante l'intera carica (cessata il

2.5.2017), iniziative tese al risanamento della società, concorrendo a determinare l'irreversibile decozione ed il successivo fallimento della SS Maceratese srl. Circostanza quest'ultima nemmeno contestata dal reclamante.

Le sanzioni inflitte al Sig. Sivieri sono da ritenersi adeguate e proporzionate alle violazioni commesse e vanno dunque confermate.

Quanto alla posizione del Sig. Crucianelli, titolare del 95% delle quote sociali e socio di riferimento della società dal 30.6.2017 alla data di dichiarazione di fallimento, la stessa merita una rimediazione.

La valutazione della condotta del deferito in relazione agli addebiti contestati non può prescindere dalle emerse circostanze che il suo ingresso nella compagine societaria è avvenuto: a) soltanto il giorno prima della scadenza del termine per l'iscrizione della SS Maceratese srl al campionato di Lega Pro 2017/18; b) in una fase già prossima al fallimento.

In ordine al primo aspetto, si consideri che l'acquisizione del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni alla società soltanto il giorno prima della scadenza del termine per l'iscrizione della società al campionato esclude che possa ritenersi integrata la responsabilità del Sig. Crucianelli quanto all'addebito di aver contribuito con il proprio comportamento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti calciatori tesserati, viepiù che il relativo incumbente rientra tra i compiti dell'organo gestorio e non di quello sociale.

In ordine al secondo aspetto, si consideri che il ruolo di socio maggioritario della SS Maceratese srl è stato assunto meno di sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, e dunque allorquando (come è emerso dagli atti) la società si trovava già in uno stato di decozione difficilmente reversibile, se non con interventi economici di rilevante entità.

Dunque, se dall'un canto il Sig. Crucianelli (titolare del 95% delle quote sociali e socio di riferimento della società dal 30.6.2017 alla data di dichiarazione di fallimento) deve essere ritenuto responsabile per aver concorso con il proprio comportamento al dissesto e al successivo fallimento della società, atteso che avrebbe dovuto conoscerne la situazione economico-patrimoniale al momento dell'acquisto delle quote (quanto meno quella emergente dal bilancio di esercizio al 30.6.2016 e del bilancio di verifica al 31.12.2016) e quindi intervenire con i necessari apporti di capitale, dall'altro non può ritenersi che la condotta tenuta abbia contribuito in misura tanto rilevante nella causazione del fallimento della SS Maceratese da giustificare l'applicazione delle sanzioni nella misura determinata dal Tribunale Federale in primo grado.

Per tali ragioni, si impone una riduzione delle sanzioni inflitte come da dispositivo.

Quanto alle posizioni della Sig.ra Tardella e del Sig. Fioretti, rispettivamente Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato dal 19.4.2016 al 23.11.2016, anch'esse meritano una rimediazione.

Come emerge dall'analisi dei bilanci di esercizio al 30.6.2016 e di verifica al 31.12.2016, i deferiti hanno indubbiamente contribuito con il loro comportamento al dissesto economico-patrimoniale della SS Maceratese srl.

Peraltro, con riguardo alla Sig.ra Tardella, è stata prodotta dal suo difensore alla riunione del 28.3.2019 la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Macerata (accolta dal G.I.P.) in cui, in riferimento all'ipotizzato reato di truffa, si legge che la Sig.ra Tardella *"non ha compiuto atti di disposizione dannosi per la società ma delle irregolarità contabili non poste in essere scientemente al fine di frodare l'acquirente delle quote"*, con le precisazioni tuttavia che *"si profila a carico della Tardella una ipotesi penalmente rilevante ex art. 646 cp, essendosi la stessa appropriata della somma di 15.270 euro verosimilmente provenienti dai genitori dei calciatori, somma registrata come versamento soci e successivamente restituita agli stessi, nella persona dell'indagata, fatto per il quale si procede separatamente a suo carico"* e che vi è stata *"mancata trasparenza in ordine all'esatta quantificazione della situazione debitoria, anche in ragione del fatto che la sua contabilità non era aggiornata e completa"*.

Di tali circostanze si ritiene di tener conto ai fini della decisione in relazione all'an.

Con riguardo al Consigliere di amministrazione e Amministratore delegato Sig. Fioretti, è emerso come le deleghe allo stesso rilasciate avessero contenuto limitato, ciò che comunque non esclude la responsabilità unitamente al Presidente dal CdA dei danni cagionati per gli atti di *mala gestio* posti in essere dall'intero organo gestorio.

Nondimeno, è stato dedotto e provato dai reclamanti come nel corso della loro gestione societaria siano state adottate delle misure che, per quanto rivelatesi non sufficienti ad eliminare lo squilibrio economico della società e a ricostituirne il capitale, hanno comunque dimostrato una condotta non del tutto inerte dell'organo gestorio.

In particolare, il riferimento attiene ai versamenti eseguiti, a più riprese, dal socio Piangiarelli per complessivi €457.366,00 quali finanziamenti infruttiferi, di cui €210.000,00 sono stati destinati ad alimentare la *"riserva versamento soci in c/capitale"* ed €115.367,00 sono stati destinati al pagamento dei debiti in corso (la prova dell'effettuazione dei versamenti in parola e del pagamento di debiti societari si ricava dal raffronto delle contabili della Banca della Provincia di Macerata s.p.a. allegate al ricorso e dei partitari di competenza della società prodotti alla riunione del 28.3.2019).

Si aggiunga che i deferiti sono cessati dalla carica gestoria in data 23.11.2016, e dunque più di un anno prima dalla dichiarazione di insolvenza; ciò che, in relazione al nesso causale, suggerisce un'ulteriore riconsiderazione dell'incidenza delle condotte tenute da entrambi i reclamanti nella determinazione del fallimento della società.

Pertanto, in parziale accoglimento dei relativi reclami, si impone una riduzione sia delle sanzioni inflitte dalla Sig.ra Tardella sia di quelle inflitte al Sig. Fioretti, come da dispositivo, tenuto anche conto delle differenti cariche da questi ricoperte all'interno dell'organo gestorio e dunque dal diverso peso delle condotte tenute dai medesimi.

Se, dunque, deve essere affermata e ribadita la piena responsabilità (in varia misura) di tutti i deferiti reclamanti per le condotte loro contestate dalla Procura Federale, come accertata nel provvedimento impugnato, reputa questa Corte che talune delle sanzioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado appaiano, per ciò che concerne la loro misura, eccessivamente gravose ed in parte incongrue rispetto alla gravità ed all'entità delle condotte illecite ed antiregolamentari ascritte ai reclamanti.

La Corte, quindi, tenuto conto della gravità e della rilevanza degli addebiti contestati a ciascun ricorrente, reputa maggiormente congrue e proporzionali, anche in rapporto le une alle altre, le sanzioni da infliggere ai reclamanti, come in dispositivo rideterminate.

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4.

- respinge il ricorso del sig. Sivieri Simone;
- in parziale accoglimento dei restanti ricorsi così dispone:
- Sig. Crucianelli Carlo: riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto e l'ammenda a €1.000,00;
- Sig.ra Tardella Maria Francesca: riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 8 e l'ammenda a €2.000,00;
- Sig. Fioretti Roberto: riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6 e l'ammenda a €1.500,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo ad eccezione che per il sig. Sivieri Simone.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogna, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di segreteria.

5. RICORSO DELLA SOCIETA' AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 21, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE NN. 5853/415 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL'11.12.2018 E 5855/416 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL'11.12.2018
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)

1. Con nota prot. n. 5853/415pf18-19/GP/GC/blr, in data 11.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

- il Sig. Oscar Becchio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva A.C. Cuneo 1905 S.r.l. e la stessa società per rispondere:

- il primo della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c, par. IV delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16.10.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all'esodo e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, co. 1, del vigente C.G.S.;

- la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c, par. IV delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16.10.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, ad eccezione di Conrotto

Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all'esodo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, co. 1, del vigente C.G.S..

2. Con ulteriore nota in pari data prot. n. 5855/416pf18-19/GP/GC/blp, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

- il primo della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16.10.2018, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi INPS sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, co. 1, del vigente C.G.S.;

- la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c, par. V delle N.O.I.F., per non aver versato, entro il termine del 16.10.2018, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S..

3. Il Tribunale Federale Nazionale riteneva documentalmente provati i fatti contestati nei suddetti deferimenti e affermava altresì l'applicabilità della recidiva, attesa la sanzione irrogata alla società a seguito di un precedente procedimento disciplinare (introdotta con nota n. 35pf18-19 e definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34/TFN del 31.10.2018) attinente a violazioni appartenenti alla sfera gestionale ed economico-finanziaria.

Conclusivamente pertanto il Giudice di primo grado, ritenuto che ognuna delle violazioni contestate comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, co.1, lett. g, a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, irrogava al sig. Oscar Becchio l'inibizione per la durata di mesi 5 e alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. le sanzioni dell'ammenda di € 1.000,00 e della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018-2019.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la A.C. Cuneo 1905 S.r.l., sviluppando le seguenti censure:

a) infondatezza nel merito della decisione del Tribunale Federale giacché nel caso di specie, secondo il ricorrente, i contestati ritardi nei pagamenti sarebbero dipesi da inopinate ed insormontabili problematiche di natura tecnica, correlate al non perfetto allineamento dei flussi interni al sistema bancario, che avrebbero determinato una fatale quanto incolpevole distonia tra ordine di pagamento (correttamente disposti dal club interessato) e materiale effettuazione degli stessi. Ciò dovrebbe integrare secondo il ricorrente la scriminante del legittimo affidamento e/o dell'errore scusabile, se non addirittura una causa di forza maggiore con conseguente richiesta di proscioglimento dell'A.C. Cuneo 1905 S.r.l. da tutte le violazioni contestate;

b) richiesta subordinata per le medesime su esposte ragioni di applicazione delle circostanze attenuanti con irrogazione di sanzioni inferiori al minimo edittale;

c) richiesta di applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per la continuazione tra violazioni della stessa natura e che si inseriscano in un comune disegno violativo come accadrebbe secondo il ricorrente nel caso di specie. A sostegno di quest'ultima richiesta la società ricorrente cita una serie di precedenti della giurisprudenza federale che confermano l'applicabilità del richiamato regime.

Conclude pertanto la società ricorrente chiedendo alla Corte Federale di Appello: - in via principale, di prosciogliere la società reclamante da ogni addebito con integrale annullamento delle sanzioni alla stessa erogate in primo grado;

- in subordine, di ridurre congruamente e sensibilmente il plesso punitivo medesimo, in applicazione sia dell'art. 16, co. 1 del C.G.S., che dell'istituto della continuazione.

5. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.

Rileva innanzitutto la Corte Federale di Appello che devono essere disattese le censure relative al merito in quanto del tutto generiche e infondate.

A fronte infatti dei rilievi contenuti nella sentenza di primo grado circa l'esistenza di prova documentale delle violazioni contestate, la società ricorrente si è limitata ad affermare, senza in alcun modo documentarlo, che i contestati ritardi nei versamenti degli emolumenti e delle ritenute INPS sarebbero derivati da un disallineamento fra gli ordini di bonifico, asseritamente impartiti nei termini previsti dalla normativa federale e l'esecuzione degli stessi effettuata in ritardo per colpa della banca.

Trattandosi di affermazione del tutto indimostrata, essa non vale evidentemente a scalfire le condivisibili argomentazioni della decisione di primo grado che deve essere pertanto puntualmente confermata.

Per le stesse ragioni va disattesa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti, non essendo rilevabile dagli atti e dal ricorso alcuna plausibile e significativa ragione per ritenere i fatti contestati di ridotta gravità.

Sussistono invece valide ragioni, ricavabili da un cospicuo orientamento della giurisprudenza federale per ritenere configurabile tra le violazioni oggetto del presente procedimento e alcune di quelle oggetto della precedente decisione federale richiamata nel ricorso il vincolo della continuazione e per applicare quindi i criteri di commisurazione della pena tipici di quell'istituto.

Emerge in particolare che una delle violazioni disciplinari sanzionate dal Tribunale Federale Nazionale con la decisione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 34/TFN del 31.10.2018, riguardante il mancato versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti di maggio 2018 è evidentemente espressione di un medesimo e unitario disegno violativo rispetto alla violazione disciplinare oggetto del presente procedimento e relativa al mancato versamento dei contributi INPS in relazione agli emolumenti di agosto 2018.

Medesimo è infatti l'oggetto della violazione ed estremamente ristretto è il periodo temporale intercorrente fra la prima e la seconda. Nemmeno può dirsi che tale nesso di continuità sia stato interrotto, tra la prima e la seconda violazione, dalla pronuncia di una decisione sanzionatoria emessa dal Tribunale Federale Nazionale. La prima delle suddette violazioni è stata infatti sanzionata con decisione intervenuta solo in data 25.10.2018, in epoca successiva quindi alla seconda delle due violazioni.

Nulla ostando quindi al riconoscimento del vincolo della continuazione, fra le suddette due violazioni, il trattamento sanzionatorio applicato va ricalcolato come segue: la penalizzazione di quattro punti applicata nel giudizio di primo grado (due punti per ciascuna delle violazioni contestate) va ridotta a tre punti complessivi (due punti per la violazione concernente il mancato pagamento degli emolumenti relativi al periodo di luglio e agosto 2018 e un punto per la violazione relativa al mancato pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti del mese di agosto 2018, da ritenersi commessa in continuazione con quella relativa al mancato pagamento dei contributi INPS relativi al mese di maggio 2018, sanzionata dal Tribunale Federale Nazionale con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34/TFN del 31.10.2018); l'ammenda, per gli stessi motivi, deve essere ridotta da € 1.000,00 ad € 500,00.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AC Cuneo 1905 Srl di Cuneo (CN), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 e l'ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL SIG. BECCHIO OSCAR (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI € 350.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

1. Con nota prot. n. 7745/672pf18-19/GP/GC/blp, in data 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i seguenti soggetti:

- il Sig. Oscar Becchio,

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. n. 59 del 30.8.2018 e al C.U. C.F.A. n. 62 del 7.1.2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.a. in sede di ammissione al campionato di serie C 2018/2019, entro il termine del 17.1.2019, stabilito dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 62 del 7.1.2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24.5.2018. In data 17.1.2019 è stato depositato un documento “Fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. In relazione a poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente C.G.S.;

- la società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.,

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co.1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, co. 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. n. 59 del 30.8.2018 e al C.U. C.F.A. n. 62 del 7.1.2019 per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.a. in sede di ammissione al campionato di serie C 2018/2019, entro il termine del 17.1.2019, stabilito dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 62 del 7.1.2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24.5.2018. In data 17.1.2019 è stato depositato un documento “Fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. In relazione a poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S.

2. Il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto provata la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle violazioni loro contestate e per l’effetto ha irrogato le seguenti sanzioni:

- al Sig. Becchio Oscar, mesi 6 e giorni 15 di inibizione;

- alla Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., 8 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.500,00 di ammenda.

Ha disatteso in particolare il Tribunale Federale l’eccezione formulata dalla difesa circa l’impossibilità giuridica del Becchio di provvedere alla sostituzione della garanzia fideiussoria in quanto destinatario di un provvedimento inibitorio a svolgere qualsiasi attività di rappresentanza della società nei confronti degli organi federali.

Ha osservato in proposito il Tribunale Federale che inconferente sotto questo punto di vista è il riferimento fatto dalla difesa alla decisione della Corte Federale di Appello pubblicata sul C.U. n. 120/C.F.A. del 10.5.2016 nella quale si contestava il mancato deposito di un documento presso gli organi federali nei termini imposti dalla normativa federale (incombente che avrebbe comportato effettivamente lo svolgimento di attività in seno alla F.I.G.C.) e non, come nel caso di specie, il mancato corretto adempimento di un obbligo sussistente in capo alla società, ed avente ad oggetto la stipula di un’obbligazione avente efficacia non certamente limitata all’ordinamento sportivo e che non può che essere posta in essere dal soggetto avente la rappresentanza legale dell’ente.

Parimenti infondata è stata ritenuta dal Tribunale Federale l’eccezione difensiva circa l’assenza di prova relativa all’attività istruttoria posta in essere dalla Lega, che ha in effetti chiaramente indicato l’impossibilità di prendere in considerazione la suddetta fideiussione in quanto emessa da una società non rientrante né nell’Albo delle banche, né nell’Albo IVASS, né nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., senza

che il sig. Becchio e la società AC Cuneo abbiano addotto alcun elemento per dimostrare invece che la società emittente della fideiussione era dotata di tutti i requisiti necessari.

Ha ritenuto pertanto conclusivamente il Tribunale Federale che fosse risultato provato nel corso del giudizio di primo grado che la società e per essa l'odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non avevano proceduto all'adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 17.1.2019 per effetto del comando giudiziale imposto dalla decisione della Corte Federale d'Appello pubblicata nel C.U. n. 62 del 7.1.2019.

Ricordava altresì il Tribunale Federale Nazionale che, con la predetta decisione, la Corte Federale d'Appello, nel ritenere legittimo il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 59 del 30.8.2018, aveva prescritto alle sole società ricorrenti, fra cui anche la società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., di procedere alla sostituzione della garanzia rilasciata dalla Finworld entro il termine perentorio sopra indicato, pena l'irrogazione delle sanzioni originariamente previste dal Comunicato Ufficiale.

Osservava infine il Tribunale Federale Nazionale che, in relazione alle evidenziate inadempienze, nessuna idonea giustificazione era stata fornita dal Cuneo, diversa da quella sopra evidenziata, che tuttavia non risultava sufficiente ad escludere l'inadempimento formale e sostanziale secondo il contenuto del Comunicato Ufficiale sopra richiamato.

3. Avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale hanno proposto ricorso con separati atti di impugnazione il sig. Becchio e la A.C. Cuneo 1905 S.r.l., sviluppando peraltro motivi comuni.

Con un primo motivo, i ricorrenti deducono la non attribuibilità al sig. Becchio, né tantomeno alla A.C. Cuneo 1905 S.r.l., della violazione ad essi contestata giacché, alla scadenza del termine stabilito per la sostituzione della fideiussione Finworld (17.1.2019), il suddetto Becchio versava in stato di inibizione in forza di precedente provvedimento disciplinare ed era privo pertanto del potere di provvedere al richiamato incumbente.

Si sostiene sul punto che non sarebbe condivisibile la tesi sviluppata dal Tribunale di primo grado, secondo cui la contestazione formulata avrebbe ad oggetto un inadempimento che non poteva che essere richiesto ed attemperato dall'unico soggetto titolare della rappresentanza legale dell'ente, a nulla rilevando la sussistenza di un provvedimento di inibizione in corso che, come è noto, ha efficacia esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Il descritto incumbente - si sostiene nei ricorsi - non ha invece natura extra sportiva e rientra tra quelli prescritti dalla normativa federale in materia di rilascio delle licenze nazionali ai fini dell'ammissione al Campionato professionistico di competenza per la stagione sportiva 2018/2019, cosicché il legale rappresentante della società - ancora inibito alla scadenza del termine - non aveva potuto provvedervi per le ragioni sopra indicate e doveva quindi andare esente da qualsiasi rimprovero per colpa.

Con un secondo motivo rilevano i ricorrenti che non sarebbe configurabile alcuna inadempienza disciplinarmente rilevante a carico della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. nonché del suo legale rappresentante in ordine all'asserito mancato deposito, entro il termine fissato dalla Corte Federale d'Appello, di una garanzia fideiussoria di € 350.000,00 in sostituzione di quella emessa dalla Finworld Spa.

Rilevano i ricorrenti che, sul punto, è sufficiente ribadire che nel termine previsto dalla Corte Federale è stata in effetti depositata una nuova fideiussione rilasciata dall'Istituto di Credito Real Alquiler.

Deducono infatti in proposito i ricorrenti che infondate risulterebbero le considerazioni svolte dalla decisione di primo grado circa l'asserita inidoneità e invalidità della seconda garanzia, non essendo dato in particolare cogliere quale sia stato il percorso istruttorio e argomentativo seguito dagli organi competenti per pervenire alla bocciatura di tale fideiussione.

I ricorrenti richiamano altresì sul punto una decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 60/2017 - Rende Calcio 1968 srl/F.I.G.C.) nella quale si osservava che non costituisce un onere a carico della società obbligata al deposito della garanzia accompagnare tale deposito con una conferma di validità della depositata fideiussione.

Il secondo motivo sviluppato dai ricorrenti si conclude poi, in linea subordinata, con la richiesta della concessione delle attenuanti generiche, della applicazione della pena nel minimo edittale nonché del riconoscimento della continuazione fra le violazioni oggetto del presente procedimento e quelle di cui al deferimento del 17.9.2018 (sfociato nelle sanzioni della penalizzazione di 3 punti in classifica per la società ed in 4 mesi e 10 giorni di inibizione per il sig. Becchio; ai due deferimenti riuniti dell'11.12.2018, tradottisi nella misura della penalizzazione di 4 punti e dell'ammenda di € 1.000,00 per la società e della

inibizione per 5 mesi nei confronti del Becchio, nonché ai due deferimenti riuniti del 29.1.2019 risoltisi, in primo grado, con la penalizzazione di 8 punti e con l'ammenda di € 1.000,00 Per la società e dell'inibizione per 7 mesi del Sig. Becchio.

4. I suddetti ricardi sono infondati e devono essere respinti.

Osserva la Corte Federale d'Appello che, quanto al primo motivo, le osservazioni sviluppate dai ricorrenti non scalfiscono la fondatezza delle conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado circa l'impossibilità di considerare l'attività di stipulazione della fideiussione richiesta per l'ammissione al Campionato di competenza come un'attività preclusa dal provvedimento di inibizione precedentemente emesso nei confronti del sig. Oscar Becchio.

Va ricordato sul punto che le stesse disposizioni di cui all'art. 19 commi 1, lett. h e 8 C.G.S., nel prevedere quale sanzione la "inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro", espressamente eccettuano dalle attività inibite quelle che riguardano l'attività amministrative da svolgere nell'ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono.

Non può esservi dubbio sul fatto che l'omissione relativa al reperimento e alla sottoscrizione della fideiussione richiesta per l'ammissione al Campionato di appartenenza costituisce tipica espressione di quella attività di carattere amministrativo e gestionale che non è affatto preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell'inibizione.

Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe paradossale immaginare che precedenti sanzioni inflitte per altri precedenti mancati adempimenti di carattere amministrativo possano essere adottati come scuse per eludere la responsabilità relativa ad una ulteriore violazione di carattere disciplinare.

Quanto invece al secondo motivo, va rilevato che in base al Comunicato Ufficiale n. 50 del 24.5.2018 la F.I.G.C. ha comunicato gli adempimenti economico - finanziari posti a carico delle società sportive professionistiche per l'iscrizione al Campionato 2018/2019.

In merito alle garanzie da prestare il predetto Comunicato stabilisce che le fideiussioni di cui si prevede il deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico devono presentare alcuni requisiti minimi indicati nello stesso Comunicato Ufficiale.

In particolare la normativa di riferimento prevede che le suddette garanzie siano rilasciate: a) da banche che figurino nell'albo delle banche tenute dalla Banca d'Italia e che abbiano un capitale versato almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca d'Italia; b) da soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB, abilitati all'emissione di fideiussioni; c) da società assicurative che siano iscritte nell'albo IVASS; che siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) e che abbiano un rating minimo, in base alle verifiche effettuate dalle più importanti agenzie globali.

E' quindi certamente onere della società interessata all'iscrizione al Campionato di appartenenza provvedere al deposito di una fideiussione avente i necessari requisiti richiesti dalla normativa federale. Nel caso di specie è viceversa emerso che, dapprima la società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. e il suo legale rappresentante hanno depositato una fideiussione non conforme a tali requisiti e che, successivamente invitati, entro un congruo termine fissato dalla Corte Federale d'Appello, a sostituire tale garanzia con una valida, ne hanno presentata una emessa da una società che non risulta iscritta negli albi indicati nella normativa federale e che è pertanto priva delle caratteristiche per essere considerata valida ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza.

La contestata violazione risulta quindi puntualmente integrata né vi sono circostanze particolari che possano giustificare la concessione ai ricorrenti delle circostanze attenuanti generiche e di una conseguente riduzione della pena.

Va disatteso anche il motivo concernente la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione fra la presente violazione e altre violazioni che sono state oggetto già in precedenza di provvedimenti disciplinari, atteso che non è dato riscontrare fra di esse quel medesimo disegno violativo che costituisce il necessario presupposto per il riconoscimento della continuazione.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 7 e 8 come rispettivamente proposti dal sig. Becchio Oscar e dalla società AC Cuneo 1905 Srl li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA AL SIG. BECCHIO OSCAR ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER**

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL'ART. 21, COMMA 1 C.G.S.;

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF, NONCHÉ ALL'ART. 21, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 7742/658 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 E 7738/657 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

1. Con nota prot. n. 7742/658 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Oscar Becchio, all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società sportiva A.C. Cuneo 1905 s.r.l., per rispondere, a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c, paragrafo V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, quota parte delle ritenute IRPEF e i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS sopra indicati, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; b) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva;

- la società A.C. Cuneo 1905 s.r.l. per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società A.C. Cuneo 1905 s.r.l. come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c, paragrafo V delle N.O.I.F. per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, quota parte delle ritenute IRPEF e i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17.12.2018, i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS sopra indicati; c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva.

Con ulteriore nota prot. n. 738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Oscar Becchio, all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante *pro tempore* della società sportiva A.C. Cuneo 1905 s.r.l., a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c, paragrafo IV delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17.12.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17.12.2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; b) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva;

- la società A.C. Cuneo 1905 s.r.l., a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della società A.C. Cuneo 1905 s.r.l. come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del

C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c, paragrafo IV delle N.O.I.F., per non aver provveduto, entro il termine del 17.12.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17.12.2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva.

2. Il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto fondato il deferimento che ha tratto origine dalle note sopra indicate e, disattendendo i contributi difensivi sviluppati con memorie scritte e nella discussione orale, ha applicato al sig. Oscar Becchio l'inibizione per mesi 7 e alla società A.C. Cuneo 1905 s.r.l. la penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 1.000,00.

Più in particolare il Tribunale Federale Nazionale, ritenuti dimostrati i mancati pagamenti e la mancata presentazione della relativa documentazione alla Co.Vi.Soc., anche in base alle stesse ammissioni dell'incolpato, ha disatteso le deduzioni sviluppate della difesa, osservando in particolare che:

a) quanto alle considerazioni svolte dal sig. Becchio in merito alla impossibilità di provvedere ai pagamenti in quanto inibito, il deferimento di cui si discute verte su un inadempimento ascrivibile in via esclusiva all'unico soggetto che ha la rappresentanza legale del sodalizio sportivo, a nulla rilevando la sussistenza di un provvedimento di inibizione in corso che, come è noto, ha efficacia esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento federale;

b) quanto alla richiesta di riduzione dei punti di penalizzazione, l'art. 10, comma 3 C.G.S., prescrive puntualmente le sanzioni applicabili in caso di violazioni della fattispecie disciplinata;

c) quanto alla tesi difensiva basata su una comunicazione in data 31.12.2018 del Banco B.P.M., si tratta di atto generico nella dichiarazione, che non ha effetto nei confronti dell'Ordinamento federale e che non può assurgere a scriminante per le fattispecie contestate;

d) quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, la richiesta è da ritenersi infondata perché la precedente sanzione comminata alla società attiene a violazioni della stessa natura appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la A.C. Cuneo 1905 s.r.l. sviluppando i seguenti motivi:

a) non ascrivibilità al sig. Oscar Becchio, né, tantomeno alla A.C. Cuneo 1905 s.r.l. delle violazioni contestate dalla Procura Federale per la totale insussistenza in capo al già menzionato Becchio della legale rappresentanza del sodalizio piemontese alla scadenza del termine stabilito per gli adempimenti in questione, essendo il medesimo in stato di inibizione in forza di provvedimento disciplinare pubblicato sul C.U. n. 34/TFN-SD del 31.10.2018;

b) insussistenza di alcuna inadempienza disciplinarmente rilevante a carico dell'A.C. Cuneo 1905 s.r.l. e del sig. Oscar Becchio, in relazione all'asserito mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, sia per il bimestre settembre/ottobre 2018 che per il bimestre luglio/agosto 2018, così come provato attraverso documentazione bancaria attestante l'avvenuta, tempestiva predisposizione, per via telematica, dei relativi bonifici in favore dei vari aventi diritto;

c) insussistenza di qualsiasi responsabilità disciplinare in capo alla società deferita ed al suo Amministratore anche in ordine al mancato versamento, nel termine prescritto, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS sugli emolumenti dovuti ai tesserati per il bimestre settembre/ottobre 2018, nonché dei soli contributi INPS per la pregressa mensilità di agosto 2018, inadempimenti in realtà causati da "insormontabili problematiche di natura tecnica, correlate al non perfetto allineamento dei flussi interni al sistema bancario, che hanno determinato una fatale quanto incolpevole distonia tra ordini di pagamento e materiale effettuazione degli stessi";

d) richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti, con conseguente irrogazione agli incolpati di sanzioni inferiori ai minimi edittali e collegata richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto alle fattispecie contestate.

4. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Rileva innanzitutto la Corte Federale di Appello che devono essere disattese le censure relative alla non ascrivibilità al Becchio delle condotte contestate a causa del provvedimento di inibizione che era in corso di applicazione nei suoi confronti al momento delle relative omissioni.

Corrette infatti sono sul punto le argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado, nella parte in cui ricorda che le stesse disposizioni di cui all'art. 19, commi 1 lett. h e 8, C.G.S., nel prevedere quale sanzione la "inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro" espressamente eccettuano dalle attività inibite quelle che riguardano l'attività amministrativa da svolgere nell'ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono.

Non può esservi dubbio peraltro sul fatto che l'attività relativa alla predisposizione e alla effettuazione dei pagamenti in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori della società, costituisce tipica espressione di quella attività amministrativa che non è affatto preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell'inibizione.

Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe del resto paradossale immaginare che la sanzione inflitta per il mancato adempimento agli obblighi di puntuale effettuazione dei pagamenti da eseguirsi in favore dei soggetti sopra menzionati possa essere addotta come scusa per giustificare la reiterazione delle predette violazioni disciplinari.

Anche le giustificazioni fornite dalla difesa per i mancati pagamenti devono essere rigettate. A fronte infatti dei rilievi contenuti nella sentenza di primo grado circa l'esistenza di prova documentale delle violazioni contestate, la società ricorrente si è limitata ad affermare, senza in alcun modo documentarlo, che i contestati ritardi nei versamenti degli emolumenti e delle ritenute INPS deriverebbero da un disallineamento fra gli ordini di bonifico, asseritamente impartiti nei termini previsti dalla normativa federale e l'esecuzione degli stessi effettuata in ritardo per colpa della banca.

Trattandosi di affermazioni del tutto indimostrate, esse non valgono evidentemente a scalfire le condivisibili argomentazioni della decisione di primo grado che deve essere pertanto puntualmente confermata.

E' ben vero che, con esclusivo riferimento al mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per il bimestre settembre-ottobre 2018 e per quello pregresso (luglio-agosto 2018), il ricorrente aveva prodotto nel giudizio di primo grado un documento, in data 28.2.2019, proveniente dal Banco BPM, con il quale la Banca, in risposta ad una richiesta dell'A.C. Cuneo 1905 S.r.l. attestava che in relazione ai bonifici predisposti in favore di una serie di tesserati, nominativamente indicati, "il tutto è avvenuto in data 17.12.2018 e per disguidi interni tecnico-burocratici assolutamente a Voi non imputabili, alcuni pagamenti effettuati in data 17.12.2018 hanno ricevuto valuta successiva".

Anche sul punto va tuttavia confermata la decisione di primo grado, che ha correttamente rilevato l'insufficienza di un simile documento, caratterizzato peraltro da evidente genericità (anche con riferimento alla mancata precisa individuazione dei pagamenti che sarebbero stati tempestivi e di quelli sarebbero stati effettuati in ritardo) e non corredato da precisi riscontri documentali (quali, ad esempio, le ricevute dei bonifici effettuati, con le correlative date di richiesta) a fornire la prova del rispetto del termine prescritto dalla normativa federale per l'effettuazione dei pagamenti.

La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti va del pari disattesa, non essendo rilevabile dagli atti e dal ricorso alcuna plausibile e significativa ragione per ritenere i fatti contestati di ridotta gravità.

Sussistono invece valide ragioni, ricavabili da un cospicuo orientamento della giurisprudenza federale richiamato anche dai ricorrenti (cfr. in particolare Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 7/CDN del 19.7.2013 - deferimenti a carico del Sig. Enzo Russo e della A.S.D. Nardò Calcio; Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 - deferimenti a carico del Sig. Duilio Petrarca e della A.S.D. Isernia F.C.; Commissione Disciplinare Nazionale - C.U. n. 72/CDN del 23.4.2014 - deferimenti a carico del Sig. Salvatore Manna e della U.S.D. Cavese 1919) per ritenere configurabile tra le violazioni oggetto del presente procedimento e alcune di quelle oggetto di precedenti decisioni federali richiamate nel ricorso il vincolo della continuazione e per applicare quindi i criteri di commisurazione della pena tipici di quell'istituto.

Il riferimento è, in particolare,

- al deferimento del 17.9.2018 (prot. n. 2601/35pf18-19/GP/GC/blr), riguardante, fra l'altro, il mancato pagamento, entro il termine del 30.6.2018, dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di maggio 2018, che ha avuto come esito la penalizzazione di tre punti in classifica per la società e di quattro mesi e dieci giorni di inibizione per il sig. Becchio (decisione del T.F.N. del 31.10.2018, C.U. 34 TFN, confermata dalla CFA nella riunione del 14.12.2018);

- ai due deferimenti riuniti dell'11.12.2018 (prot.lli n. 5853/415pf18-19/GP/GC/blp e n. 5855/416pf18-19/GP/GC/blp), riguardanti al mancato pagamento entro il termine del 16.10.2018, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, relativi al bimestre luglio-agosto 2018, nonché al mancato pagamento dei contributi Inps relativi ai suddetti emolumenti, che hanno avuto come esito la penalizzazione di quattro punti e dell'ammenda di € 1.000,00 per la società e della inibizione per cinque mesi del Becchio (decisione del T.F.N., C.U. n. 42/TFN del 28.1.2019).

Emerge in particolare che le citate violazioni disciplinari risultano evidentemente espressione di un medesimo e unitario disegno violativo rispetto a quelle oggetto del presente procedimento.

Medesimo è infatti l'oggetto delle violazioni ed estremamente ristretto è il periodo temporale intercorrente fra le prime e le seconde, tanto che, almeno per una parte (e cioè, in particolare, per il bimestre luglio-agosto 2018), esse risultano quasi completamente sovrapponibili.

Nulla ostando quindi al riconoscimento del vincolo della continuazione, fra le suddette due violazioni, il trattamento sanzionatorio applicato andrà ricalcolato come segue, a titolo di aumento rispetto a quello precedentemente irrogato: l'inibizione applicata in primo grado al Sig. Oscar Becchio dovrà essere ridotta a mesi 1; la penalizzazione applicata nel giudizio di primo grado all'A.C. Cuneo 1905 S.r.l. deve essere ridotta a tre punti; l'ammenda, per gli stessi motivi, deve essere ridotta ad € 500,00.

Pere questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso così dispone:

- Sig. Becchio Oscar: riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 1;
- AC Cuneo 1905 Srl: riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 3 e l'ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di segreteria.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER GIORNI 5 INFLITTA AL SIG. FERRARI ORAZIO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO II – CRITERI INFRASTRUTTURALI – LETT. A), PUNTO 3) MANUALE LICENZE UEFA;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5722/214 PF 18-19 GC/GP/MA DEL 7.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

La società Pistoiese 1921 S.r.l., in persona del Presidente pro tempore arch. Orazio Ferrari e quest'ultimo a titolo personale, proponevano impugnazione avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.02.2019, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, in via preliminare, l'omessa valutazione che il termine del 20.6.2018 avesse natura meramente ordinatoria e non perentoria e nel merito, l'omesso vaglio della dedotta causa di forza maggiore.

Nel corso della riunione, la Procura insisteva per il rigetto del proposto reclamo ed i reclamanti, per il suo integrale accoglimento.

Udite le parti, la Corte ritiene di esaminare prioritariamente l'eccezione relativa alla natura termine del 20.6.2018 e respingendo totalmente il peculiare motivo di censura, ribadisce che l'esaminato termine non è meramente ordinatorio, ma ha inequivocabilmente natura perentoria, se sol si rifletta sul fatto che le sanzioni edittali previste, decorrono per il semplice fatto della sua violazione.

La dedotta eccezione appare, tra l'altro, oltre che infondata, non appare immune da profili di inammissibilità, atteso che i reclamanti non hanno spiegato i motivi di doglianza, limitandosi a dedurre che il primo Giudice non avrebbe accolto l'eccezione.

L'omessa delibazione specifica dell'eccezione contiene in sé un rigetto implicito e gli odierni reclamanti avevano l'onere di illustrare i motivi dell'errore, che secondo il loro assunto, avrebbe commesso il Primo Giudice nella formazione logica del suo percorso decisionale.

Superata l'eccezione preliminare, il reclamo deve ritenere infondato anche nel merito.

Lo stesso è basato su deduzione assolutamente non condivisibile, atteso che i reclamanti danno una lettura erronea delle motivazioni della sentenza di primo grado.

Il Giudice a quo non ha assolutamente affermato un parallelo tra il termine di otto giorni risultato sufficiente per ottenere l'autorizzazione a svolgere le proprie gare interne presso il campo alternativo di Pontedera ed un medesimo termine ipoteticamente idoneo e sufficiente per ottenere il verbale della Commissione di Vigilanza prima del termine del 20.6.2018

Il Tribunale Federale, ribadendo implicitamente la perentorietà del termine del 20.6.2018, ha voluto semplicemente affermare, dicendolo in termini chiari ed espressi, che entro il detto termine, nell'impossibilità di ottenere l'agibilità del proprio stadio, la società reclamante si sarebbe potuta attivare, così come celermente ha fatto in seguito, per ottenere la disponibilità dello stadio di Pontedera, atteso che quando lo ha fatto, vi è riuscita in soli otto giorni. Il periodo di 8 giorni non era stato, quindi, dedotto dal Tribunale Federale per conseguire il verbale dalla Commissione di Vigilanza, ma per l'ottenimento di una soluzione alternativa e se la detta soluzione alternativa fosse stata perseguita per tempo dai reclamanti, come poi hanno dimostrato di essere stata in grado di fare, non sarebbero incorsi nella violazione del termine perentorio del 20.6.2018.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Pistoiese 1921 S.r.l.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DELLA SOCIETA' URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 5851/414 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL'11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)

13. RICORSO DELLA SOCIETA' URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 7881/664 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 – 7873/663 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

Con nota prot. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blr del 31.1.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Demetrio Praticò, all'epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società URBS Reggina 1914 S.r.l. per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l., come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute

Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.

Con ulteriore nota prot. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Demetrio Praticò, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17.12.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

- la società URBS Reggina 1914 s.r.l., per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l., come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 17.12.2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

I rappresentanti della Procura e il sig. Demetrio Praticò hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) – sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre), convertita nell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenuta ritualmente formulata la proposta e congrua la sanzione determinata, ha quindi disposto l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio Praticò.

Il procedimento, invece, proseguiva nei confronti della società Reggina.

Alla seduta innanzi al TFN del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva per la società.

I difensori della società deferita hanno, invece, concluso chiedendo l'irrogazione di una sanzione minima, anche inferiore al minimo edittale.

Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019, in questa sede impugnata, il Tribunale ha dichiarato fondato il deferimento.

Infatti, si legge nella decisione di prime cure, «quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17.12.2018, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17.12.2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota del 12.11.2018.

Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17.12.2018, al pagamento di diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018.

Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17.12.2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo.

La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al dichiarato "minimo ritardo" valore di scriminante, con conseguente applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.

In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata.

Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto».

Ha, pertanto, irrogato, il TFN, nei confronti della società URBS Reggina 1914 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Avverso la suddetta pronuncia ricorre la Urbs Reggina 1914 S.r.l., chiedendo la riduzione della sanzione da 6 a 3 punti di penalizzazione.

Con ulteriore deferimento (nota prot. 5851/414 pf 19-19 /GP/GC/blp dell'11.12.2018), la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Demetrio Praticò, all'epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l. e la società URBS Reggina 1914 S.r.l. per rispondere: il primo, della violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.10.2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l., come sopra descritto, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16.10.2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

I deferiti, loro pervenuta il 4.12.2018 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere ascoltati dalla Procura federale e non hanno presentato memorie difensive.

Alla riunione fissata innanzi al Tribunale per il giorno 18.1.2019 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Demetrio Praticò e di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la società.

Per i deferiti è comparso il loro difensore, che ne ha chiesto il proscioglimento e, in via subordinata, l'irrogazione di una sanzione ridotta rispetto alla richiesta del rappresentante della Procura Federale.

Il TFN ha ritenuto fondato il deferimento e lo ha, pertanto, accolto con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019.

Infatti, i fatti oggetto del deferimento, «oltre che comprovati», scrive il Tribunale, «dalla mancata produzione della prova dell'adempimento, risultano ammessi dalle stesse deduzioni odierne del difensore dei deferiti.

Questi, invero, ha imputato il mancato pagamento alla momentanea difficoltà derivante dal blocco dei contributi della Lega in seguito ad un pignoramento presso terzi e da una istanza di fallimento».

«A tutto voler concedere», prosegue il TFN, «le circostanze dedotte costituiscono unicamente una chiara ammissione della violazione contestata, senza peraltro poter assurgere, stante la previsione di una sanzione minima edittale, al rango di attenuanti.

In ragione di tanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata».

Del comportamento ascritto al Sig. Demetrio Praticò, legale rappresentante della URBS Reggina 1914 Srl al momento dei fatti contestati, risponde anche la ridetta società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S..

Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l'art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che la violazione contestata comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, sanzioni congrue sono quelle», per Demetrio Praticò, della inibizione di mesi 3 (tre) e per la società URBS Reggina 1914 S.r.l., di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019.

Avverso la predetta pronuncia ricorre la Urbs Reggina 1914 S.r.l., chiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

Alla seduta fissata innanzi a questa Corte per il giorno 28.3.2019 sono comparsi, per la ricorrente società Urbs Reggina 1914 S.r.l., gli avv.ti Edoardo Chiacchio e Mattia Grassani, unitamente all'avv. Vincenzo Iriti, che richiamando quanto illustrato in ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni come già rassegnate. Per la Procura federale sono comparsi i dott.ri Scarpa e De Dominicis, che, preliminarmente eccepita inammissibilità (per tardiva proposizione) del ricorso della Urbs Reggina

rubricato al n. 158 di questa Corte, hanno, nel merito richiesto la conferma delle impugnate decisioni, argomentandone le ragioni.

Concluso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti relativi ai due separati ricorsi, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, questa Corte ritiene solo parzialmente fondati gli stessi, nei termini che seguono.

Deve, anzitutto, essere esaminata (e rigettata) l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata in udienza dai rappresentanti della Procura federale. La Procura, in particolare, ritiene che il ricorso della Urbs Reggina, rubricato al n. 158, sia stato proposto in modo non tempestivo ed oltre i termini come abbreviati per effetto del Com. Uff. n. 36/A del 24.1.2019.

L'eccezione è infondata.

Infatti, nel caso di specie, il procedimento risulta essere stato introdotto in data precedente quella della entrata in vigore del suddetto Com. Uff. n. 36/A del 2019 e, pertanto, in forza del principio *tempus regit actum*, l'appello della Urbs Reggina risulta essere stato ritualmente proposto.

Nel merito, appaiono pacifici i fatti di rilievo ai fini della decisione. In particolare, è accertato che:

- la società non ha versato, entro il termine del 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018;

- la società non ha versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018;

- la società non ha corrisposto, entro il termine del 17.12.2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

- la società non ha versato, entro il termine del 16.10.2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018;

- la società non ha attestato / documentato alla Co.Vi.So.C., nei termini di rito, di aver provveduto alla corresponsione delle somme dovute per emolumenti e ritenute sopra indicate.

Gli emolumenti sopra specificati risultano essere stati corrisposti solo in data 27.12. 2018 e, quindi, oltre il termine perentorio del 17.12.2018, mentre le ulteriori ritenute dovute sono state versate nel gennaio 2019.

Va, dunque, premesso, in primo luogo, che sussistono le violazioni complessivamente contestate, ossia il mancato pagamento degli emolumenti, sopra indicati, dovuti a tesserati dipendenti e collaboratori, nonché, il mancato versamento, all'Erario, delle suddette ritenute Irpef e, comunque, la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. di aver provveduto ai predetti pagamenti nei termini di cui alla normativa federale in materia.

In via generale è possibile osservare che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio disciplinare, è l'oggettivo inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 85 delle Noif i quali (cfr. Collegio di Garanzia Coni n. 9/2016), sono "elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive".

D'altro canto, lo stesso tenore letterale dell'art. 85 NOIF, nella sua complessiva architettura, depone in modo chiaro e netto circa l'oggettività della previsione, senza che qualsivoglia elemento psicologico, insito nell'attore, possa influire sulla concretizzazione della fattispecie che, proprio per la sua essenzialità nell'assicurare il raggiungimento delle finalità sportive, non ammette deroghe o ordinarietà dei termini.

La conseguenza è che lo stesso legislatore sportivo ha voluto inasprire la sanzione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S., portandola da "almeno un punto" ad "almeno due punti", proprio in virtù del rispetto di questa *ratio* e allo scopo di assicurare parità delle condizioni in cui debbono operare le società calcistiche.

Occorre, poi, sempre sul piano generale, aggiungere che la permanenza del mancato adempimento è fonte di sanzione, autonoma e aggiuntiva, per ogni bimestre di ritardo in quanto tale è la volontà del legislatore federale che impone la sanzionabilità (cfr. art. 85 NOIF) per il mancato avvenuto pagamento del bimestre d'interesse e "per quelli precedenti ove non assolti prima". Deve, dunque, escludersi qualsivoglia pericolo di violazione del *ne bis in idem*, in quanto trattasi di violazione che si perpetua e si aggrava nel tempo, senza che la sua cognizione, avvenuta la prima volta, escluda la possibilità di un suo

successivo apprezzamento col decorrere del tempo, proprio perché il perpetuarsi dell'inadempimento è connotato da uno specifico disvalore che ne aggrava la lesività per l'ordinamento federale.

Tutte le doglianze volte, dunque, all'affermazione della insussistenza (o della parziale insussistenza) delle violazioni contestate devono essere disattese.

Ciò premesso, quanto alle specifiche ulteriori censure, con riferimento al ricorso proposto avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019, con un primo motivo la società Reggina deduce insussistenza della violazione relativa all'omesso versamento delle ritenute Irpef relative al bimestre settembre – ottobre 2018. In particolare, ritiene – la ricorrente – ingiusta la sanzione della penalizzazione di punti due per non aver certificato, al 17.12.2018, l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di settembre ed ottobre, per la semplice ragione che, alla predetta data del 17.12.2018, «gli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018 non erano stati ancora corrisposti, con conseguente impossibilità, per il club, di operare le trattenute come sostituto d'imposta e provvedere ai relativi versamenti».

Il motivo è infondato.

L'obbligo del versamento delle ritenute erariali e contributive è connesso a quello di versamento dei relativi (presupposti) emolumenti. E del resto, come osservato dalla stessa ricorrente, pur non avendo corrisposto i relativi emolumenti ai dipendenti e collaboratori, la società ha ugualmente provveduto a corrispondere i connessi contributi previdenziali.

Né può essere invocato, a titolo di scriminante per una data violazione (mancata corresponsione ritenute Irpef), la realizzazione di altra condotta illecita (mancato pagamento emolumenti ai dipendenti e collaboratori) posta in essere in violazione degli obblighi chiaramente e perentoriamente imposti dalla normativa federale in materia.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite penali, n. 27641 del 2003, invocata dalla ricorrente società, è ininfluenza ai fini del presente giudizio e, comunque, inconferente, riferendosi alle ritenute previdenziali ed assistenziali ed alla qualificazione del fatto come reato o meno (mentre qui si discute di ritenute Irpef e della qualificazione, della condotta connessa al loro mancato versamento, quale violazione disciplinare settoriale, essendo stati disattesi specifici obblighi previsti dalla normativa federale).

Con riferimento al ricorso proposto avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019, con un primo motivo la società Reggina deduce infondatezza del deferimento a titolo di responsabilità propria, in quanto non sarebbe dato rinvenire, ai sensi dell'art. 4, C.G.S., ipotesi speciali di responsabilità rispetto a quella diretta, oggettiva e presunta.

Il motivo è infondato.

La disposizione citata dalla parte ricorrente deve essere integrata con la previsione speciale di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. che chiama la società a rispondere direttamente o, meglio, appunto in proprio (ossia, a prescindere dalla valutazione della condotta dei suoi amministratori o responsabili legali) nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche e di mancato pagamento, nei termini indicati dalle predette medesime disposizioni, degli emolumenti dovuti e delle relative ritenute erariali e contributive.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, l'eccezione è irrilevante, atteso che è pacifico che del fatto intestato al sig. Demetrio Praticò, all'epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l., la società, comunque, risponde a titolo di responsabilità diretta.

Con un secondo articolato motivo, formulato tanto nel ricorso proposto avverso la decisione del TFN pubblicata sul Com. Uff. C.U. n. 48/TFN del 25.2.2019, quanto nel ricorso proposto avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019, la società Reggina deduce – in sintesi – sussistenza di «molteplici e significative circostanze attenuanti» e, per l'effetto, invoca la irrogazione di sanzioni inferiori ai minimi edittali, «in forza del chiaro ed illuminante disposto di cui all'art. 16, comma 1, C.G.S.».

In particolare, ritiene, la società ricorrente, che alla fattispecie meriti essere applicato l'istituto della continuazione, anche alla luce degli specifici richiamati precedenti giurisprudenziali in materia.

Individua, inoltre, la società Reggina, altra ragione di attenuazione della sanzione inflitta in primo grado, nella discontinuità del club. Deduce, in tal senso, che l'attuale proprietà del club non solo non ha commesso direttamente alcuna violazione, ma ha anzi provveduto «immediatamente» a sanare le posizioni retributive, contributive e fiscali non appena subentrata nella titolarità del club». In altri termini, ritiene – la ricorrente – che occorre tenere debito conto del fatto che «un nuovo e solido gruppo

imprenditoriale ha rilevato una società prossima al fallimento, e, appena acquisite le quote, ha regolarizzato tutte le pendenze con i tesserati, con gli enti contributivi e fiscali».

Orbene, ritiene la Corte che siffatte ulteriori deduzioni difensive possano essere valorizzate sotto un diverso profilo, ovvero una più esatta e congrua commisurazione della sanzione afflittiva di simili condotte.

In effetti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall'art. 10, comma 3, C.G.S., allorchè prevede, come detto, che la condotta omissiva è assoggettata alla «... sanzione di cui all'art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno 2 punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva», deve ammettersi e darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorchè si è affermato il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (semprechè non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l'ulteriore e addizionale pena possa andare esente da puntuali modulazioni, *in melius e in peius*, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno 2 punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016).

Ritiene, poi, possibile – questa Corte – valorizzare il comportamento tenuto dalla nuova proprietà societaria che, acquisite le quote di maggioranza, ha subito provveduto alla corresponsione degli emolumenti e delle ritenute di cui ai capi di incolpazione dei diversi deferimenti di cui trattasi. Siffatta valorizzazione appare, infatti, funzionale non solo alla equa commisurazione della pena alla concreta fattispecie ed all'oggettivo disvalore della condotta, ma anche strumento logico – razionale di incentivo verso comportamenti virtuosi di soggetti che, acquisita una società in decozione, provvedano prontamente a sanare tutte le pendenze erariali e contributive, nonché a corrispondere gli emolumenti ancora dovuti a dipendenti e collaboratori. Diversamente opinando, del resto, nel caso di specie, la rigida applicazione nella sua misura generale si tradurrebbe in un disincentivo all'ingresso nel mondo dello sport di assetti societari che, segnando una netta discontinuità rispetto alla gestione passata e, comunque, prendendo atto della situazione debitoria, diano segnali di solidità economica e correttezza nell'osservanza delle regole federali in materia.

Affermato quanto precede e facendone applicazione alla presente fattispecie, visto l'art. 10, comma 3, C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere applicata, ai sensi della disposizione di cui all'art. 16 stesso C.G.S., tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti e l'eventuale recidiva, si deve allora sanzionare la società Reggina, con una misura proporzionale alle violazioni contestate, che, alla luce della valorizzazione delle particolari circostanze di fatto sopra evidenziate ed applicato il principio della continuazione, questa Corte reputa congruo determinare nella penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 come rispettivamente proposti dalla società URBS Reggina 1914 Srl, li accoglie parzialmente e riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 25 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina